

La responsabilità penale in caso di infortunio sul lavoro

Il modello Suva

I quattro pilastri della Suva

- La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.
- La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio di amministrazione. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni condivise ed efficaci.
- Gli utili della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.
- La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.

Suva

Sicurezza sul lavoro

Casella postale, 6002 Lucerna

Informazioni

Tel. 041 419 58 51

Ordinazioni

www.suva.ch/waswo-i

Fax 041 419 59 17

Tel. 041 419 58 51

La responsabilità penale in caso di infortunio sul lavoro

Autore

Suva, Settore basi

Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte.

1^a edizione – luglio 1975

Aggiornamento dei testi di legge: dicembre 2012

23^a edizione – febbraio 2013 – 1000 copie

Codice

SBA 120.i

Sommario

04 Introduzione

06 Principi fondamentali

- 06 Le forme di colpa
- 07 Il nesso causale
- 07 Reato commissivo – omissione
- 08 Ferimento – messa in pericolo
- 09 La commisurazione della pena: detenzione e/o multa

10 Le singole fattispecie penali

- 10 Reati di danno
 - 10 Omicidio colposo, lesioni colpose
- 13 Reati di messa in pericolo
 - 13 Incendio
 - 14 Esplosione
 - 15 Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi
 - 18 Inondazione – Franamento
 - 19 Danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di prevenzione
 - 19 Violazione delle regole dell'arte edilizia
 - 21 L'autore del reato
 - 23 Le regole riconosciute dell'arte edilizia
 - 25 Messa in pericolo per violazione delle regole dell'arte edilizia
 - 26 Il nesso causale
 - 27 La colpa dei responsabili
 - 28 Rimozione od omissione di apparecchi protettivi
 - 30 I dispositivi di protezione
 - 31 Campo d'applicazione nell'azienda
 - 32 Il comportamento del colpevole: rendere inutilizzabili o non applicare i dispositivi di protezione
 - 33 L'illegalità penale del comportamento
 - 33 Le persone tutelate
 - 34 La colpa

37 Conclusioni

38 Riassunto

Introduzione

Per la costruzione di una centrale elettrica venne scavato un pozzo profondo 165 m, il cui sbocco superiore – situato in un edificio – era stato recintato con un muro alto 60 cm. Sopra il pozzo fu sistemata una gru adibita al trasporto verticale del materiale in una cesta del peso di 170 kg, che veniva riposta, dopo l'uso, all'esterno dell'apertura del pozzo. I lavori erano pressoché ultimati, quando l'ingegnere capo partì in vacanza. Al suo sostituto comunicò che non era più necessario recarsi sul cantiere: il capocantiere si sarebbe occupato, di persona, di ultimare i lavori in corso. Nell'edificio sopra il pozzo dovevano ancora essere eseguiti lavori di pittura. A tale scopo si dovette posare un ponteggio, il quale però rese impossibile riporre la cesta, come fino ad allora fatto, fuori dell'apertura del pozzo. Con l'intenzione di sistemerla sopra la cesta, il capocantiere C. fece allora costruire un ripiano leggermente inclinato verso l'apertura del pozzo e piazzato all'altezza del muro di cinta. Un giorno, mentre si era intenti a far scendere del materiale, la fune dell'argano cominciò improvvisamente a oscillare e finì per impigliarsi alla cesta la quale, precipitando nel vuoto, colpì e trascinò con sé gli operai occupati su un ponte di lavoro, situato a 80 m di profondità nel pozzo. Questi riportarono ferite mortali.

Il lettore si chiederà ora a chi va addossata la colpa di questo infortunio e se la disgrazia sarebbe accaduta lo stesso in caso di un comportamento corretto da parte delle persone coinvolte. L'ingegnere sarebbe stato tenuto a impartire al suo sostituto l'obbligo di controllare il cantiere? Il capocantiere avrebbe dovuto riconoscere la pericolosità insita nel ripiano da lui fatto erigere e adottare quindi le necessarie misure di sicurezza? Queste e altre simili sono state le domande poste ai responsabili davanti al tribunale.

Purtroppo non sono pochi i casi in cui persone senza precedenti penali devono rispondere davanti al giudice in relazione a infortuni. Quando egli rimprovera loro di aver commesso una negligenza sul lavoro talmente grave da essere passibile di pena, essi cercano di giustificare il loro comportamento. Probabilmente dichiareranno d'aver sottovalutato i pericoli per il semplice fatto di esservisi abituati. Faranno magari valere, come scusante, di aver dovuto assumere un certo rischio, al fine di mantenere bassi i costi di produzione. Oppure attireranno l'attenzione su una sorveglianza e controllo insufficienti e sulla mancanza di una rigorosa organizzazione del lavoro.

Queste constatazioni, se pur spiegano il comportamento errato di un imputato, non possono proteggerlo da pene per il

torto commesso. Riteniamo perciò opportuno menzionare le disposizioni contemplate a tal riguardo dal Codice penale svizzero (CP) e interpretarle sulla base di sentenze giudiziarie; servirà, da una parte, a rendere edotti i superiori e i subalterni delle conseguenze legali cui vanno incontro in caso di negligenza nell'applicazione delle misure precauzionali e dei doveri di tutela della sicurezza, e, dall'altra, a dare loro la possibilità di comportarsi in modo da sentirsi al riparo da azioni penali e condanne.

La pena non deve solamente compensare la colpa, ma deve, per la forza del suo potere minatorio, anche avere un effetto preventivo e, di riflesso, agire in favore della prevenzione degli infortuni.

Principi fondamentali

Per seguire senza troppe difficoltà il contenuto delle pagine seguenti, il non giurista deve conoscere una serie di principi del diritto penale che, pur essendo molto correnti, vengono spesso intesi male nella loro portata. Sarà quindi utile spiegare i più importanti di questi principi con l'ausilio di esempi pratici.

Le forme di colpa

Nessuno è punibile senza colpa. Il diritto penale si basa su due forme fondamentali di colpa: **l'intenzione (dolo) e la negligenza**.

Intenzionalmente agisce, per esempio, quel cacciatore che in occasione di una battuta di caccia spara volutamente contro un collega odiato. Questo cacciatore uccide di proposito: la morte dell'altro è infatti un atto intenzionale. Intenzionalmente agisce anche l'omicida per rapina: il suo obiettivo primario è lo spolpamento con la forza, quello secondario l'uccisione della vittima quale fenomeno inevitabilmente concomitante (dolo semplice). Come dolo va considerata infine quella volontà che, pur non tendendo direttamente all'evento proibito, lo considera tuttavia come realizzabile. Ce lo dimostra il caso di quel cacciatore che spara, benché ritenga probabile dalle sue

osservazioni il fatto che egli potrebbe colpire un altro cacciatore al posto della selvaggina o ambedue. Il cacciatore che spara in questo modo non nega la possibilità del verificarsi dell'evento: preferisce, però, rischiare di delinquere invece che rinunciare al suo intento (dolo eventuale).

Meno grave del dolo è la **negligenza**. Nei reati colposi la causa dell'evento illecito va cercata nell'uso mancato o insufficiente, da parte del reo, delle sue facoltà mentali. Agisce con **negligenza incosciente** colui che causa l'evento illecito non avendo, per un'imprevidenza colpevole, scorto o ponderato l'evento prevedibile (ma non previsto). Chi invece causa l'evento illecito, ritenuto possibile, per aver imprudentemente negato che lo stesso si sarebbe verificato, agisce con **negligenza cosciente**. Ne è l'esempio il cacciatore che tra i rami intravede confusamente un corpo bruno, riflette se il capriolo sia maschio o femmina – quest'ultima bandita dalla caccia in quel periodo – e, pur escludendo la seconda eventualità nonostante la ritenesse possibile, uccide in seguito la femmina.

Il nesso causale

Affinché una persona responsabile sia passibile di pena, occorre dapprima che il suo comportamento colpevole sia stato la causa naturale dell'evento illecito. La sequela naturale delle cause non basta però da sola per la condanna; il nesso causale deve essere giuridicamente rilevante (adeguato). Ecco un esempio:

Su un cantiere si era costruito un ripiano non armato sul quale poter sistemare un silo per cemento. Il giorno dopo si procedette a piazzare il silo sul ripiano, ancora fresco, e a riempirlo. In tal modo si sollecitò eccessivamente il ripiano in calcestruzzo non armato. Al momento della messa in opera e del riempimento del silo, la resistenza alla compressione del ripiano era solo del 10–20% circa del valore ammissibile. Il ripiano pertanto siruppe e provocò il rovesciamento del silo e lo schiacciamento dell'autista del capomastro.

Per gli esperti, **la causa naturale** del cedimento rovinoso del ripiano era da ricercare nella prematura posa e riempimento del silo per cemento. Il nesso causale naturale venne considerato come giuridicamente rilevante, per il fatto che, **stando al normale decorso delle cose**, la rottura del ripiano in calcestruzzo e il rovesciamento del silo **erano atti a causare un infortunio mortale**.¹

Reato commissivo – omissione

Le violazioni delle disposizioni penali possono costituire un delitto d'omissione o un reato commissivo. Un cacciatore che uccide una persona, nonostante creda di intravedere della selvaggina, commette un'azione illegale. Un capo lattoniere che non fa indossare la cintura di sicurezza con fune di trattenuta al suo operaio incaricato di riparare la gronda di un tetto, omette di compiere ciò che è legalmente prescritto.² Ambedue queste azioni possono essere passibili di pena.

¹ Sentenza del tribunale di prima istanza di Hochdorf, del 20.10.1960.

² F. von List, Lehrbuch des Strafrechts (Manuale di diritto penale), 2^a edizione (1884), pag. 116, RSG 50 (1954), pag. 281.

Ferimento – messa in pericolo

La moderna scienza penale distingue fra reati di danno e reati di pericolo. Il **reato di danno** è compiuto quando il bene giuridico tutelato, per esempio la vita e l'integrità di una persona, risulta danneggiato (omicidio o lesione colposi).

Il **reato di messa in pericolo** non implica un danneggiamento del bene giuridico. La messa in pericolo significa creazione di un pericolo.³ Esiste pericolo per il bene giuridico tutelato dal codice penale – per esempio l'integrità fisica dei lavoratori – se è data la probabilità o la possibilità prossima di un ferimento. In altre parole, il pericolo rappresenta, da una parte, uno stato che implica la possibilità del verificarsi di un determinato evento lesivo e, dall'altra, uno stato nel quale né l'agente né il minacciato hanno facoltà di impedire l'evento lesivo.⁴ Un **tipico delitto di messa in pericolo astratta** è la guida di un veicolo in stato di ebbrezza (art. 91, cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione stradale). Determinante non è qui il pericolo effettivo, concreto, bensì la reale possibilità della causalità. **Mette concretamente in pericolo** altri, ad esempio, chi prende parte ad una rissa.⁵ In questi casi il bene legale tutelato – l'integrità fisica degli altri – viene a trovarsi entro il

campo d'azione delle condizioni lesive.⁶ Il **pericolo per la incolumità pubblica (o pericolo collettivo)** non è altro che il pericolo di una lesione generale, cioè il pericolo che fa temere che le lesioni vadano al di là di più lesioni singole.⁷ Il pericolo per l'incolumità pubblica deriva specialmente da forze incontrollate della natura.⁸ Lo sterramento di un cantiere su un pendio, eseguito con l'escavatore e senza la posa della necessaria armatura, può causare il franamento di masse di terra e roccia, e mettere così in pericolo l'incolumità di operai e terze persone, o rispettivamente la proprietà altrui.

³ V. Schwander, Die Gefährdung (La messa in pericolo), Rivista penale svizzera 66 (1951) pag. 141.

⁴ F.R. Brander, Die Sprengstoffdelikte im schweizerischen Strafrecht (I delitti per l'impiego di esplosivi nel diritto penale svizzero), tesi, Zurigo 1950, pag. 56.

⁵ Art. 133 Codice penale.

⁶ Confronta V. Schwander, Il codice penale svizzero, 1^a edizione, pag. 63.

⁷ K. Binding, Lehrbuch (Manuale), Parte II/1, 2a edizione, pag. 4.

⁸ RSG 39, pag. 414, n. 230.

La commisurazione della pena: detenzione e/o pena pecuniaria e multa

Se la sanzione penale delle seguenti disposizioni penali comprende la **detenzione** senza indicazione di una durata massima, il colpevole può essere punito, secondo l'apprezzamento del giudice, con la detenzione da sei mesi fino al massimo 20 anni, a seconda delle circostanze personali della sua colpa. Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, il massimo della **pena pecuniaria** è di 360 aliquote giornaliere pari ad un massimo di 3000 franchi. Se la legge non dispone altrimenti, la **multa** può essere di al massimo 10 000 franchi.

Le singole fattispecie penali

Reati di danno

Omicidio colposo, lesioni colpose

Art. 117 CP

Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 125 CP

¹ Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d'una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d'ufficio.

Un operaio aveva l'incarico di segnalare, con l'apposito dispositivo d'allarme, il sopraggiungere dei convogli ai colleghi occupati lungo i binari. Una volta dimenticò di dare l'allarme: due operai vennero travolti e uccisi dal treno.

L'operaio giustificò il suo comportamento asserendo d'essersi addormentato per il fatto che, in contrasto con il regolamento vigente, aveva dovuto lavorare per un periodo di tempo troppo lungo, così che era stato vinto dalla stanchezza. Ciononostante egli venne punito per omicidio colposo. Il tribunale giudicò il suo comporta-

mento colpevole poiché egli, consapevole del suo stato di stanchezza e della sua resistenza ridotta, aveva tralasciato di mettere al corrente del fatto il suo superiore e di chiedergli il permesso di riposare.⁹

Un impresario e un suo assistente dirigevano dei lavori di canalizzazione. Accanto alla fossa profonda 2,75 m, da scavare con la pala meccanica, esisteva un vecchio pozzo riempito con terra rimossa. Questi due scavi erano separati fra loro soltanto da una sottile parete di terra che in parte franò in occasione dei lavori con l'escavatore. I due dirigenti lasciarono che il «baggerista» continuasse a scavare senza preoccuparsi di prendere prima una qualsiasi misura precauzionale. Poi incaricarono tre operai di scendere nello scavo nuovo per provvedere, con materiale insufficiente, ad assicurare la sottile parete divisoria. Questa improvvisamente franò, provocando la morte di uno dei tre operai.

Il tribunale penale di Basilea Campagna accertò che l'impresario e l'assistente avevano causato la morte di un operaio e messo in pericolo gli altri due. Di conseguenza vennero puniti per omicidio colposo (reato di danno) e per violazione delle regole dell'arte edilizia (reato di messa in pericolo).

⁹ Giurisprudenza nelle cause penali 1968, n. 91.

Omicidio significa annientamento di una vita umana. Per lesione corporale si intende l'alterazione dell'integrità fisica delle vittima, come anche della sua sanità mentale. Le lesioni corporali particolarmente lievi, per esempio contusioni o graffi leggeri, non valgono come lesioni corporali ai sensi dell'art. 125 del Codice penale svizzero. Le lesioni corporali gravi con danno fisico e mentale permanente vengono perseguite d'ufficio, quelle leggere soltanto a querela di parte. Per fare un esempio pratico, sono state giudicate lesioni leggere la frattura comminuta del gomito e la frattura delle costole che, pur avendo reso l'infortunato inabile al lavoro per 15 settimane, non hanno però causato nessun danno permanente.¹⁰

Negli ultimi due decenni si è registrato un sensibile aumento della gravità dei pericoli cui sono esposti, specialmente, i lavoratori occupati sui cantieri edili. I fattori congiunturali, l'incremento demografico e la mancanza di terreno da costruzione hanno mutato l'aspetto dei cantieri edili. Il «bulldozer» ha sostituito la pala; I ponteggi tubolari per grandi altezze hanno preso viepiù il posto delle rudimentali impalcature di legno alte pochi metri da terra. Il continuo incremento del volume di lavoro e la forte concorrenza, unitamente alla crescente scarsità di mano d'opera, gravano sempre più sulle spalle del personale direttivo. I casi di morte e di feri-

mento sui cantieri sono, non di rado, le conseguenze dei cosiddetti «sbagli tecnici» da parte degli esecutori dei lavori di costruzione. Vengono intesi come «sbagli tecnici» il mancato rispetto delle istruzioni per l'uso di un determinato tipo di gru o l'inosservanza delle regole della tecnica per la saldatura da parte degli esecutori del lavoro: operai, muratori, carpentieri, fabbri, manovali e altri.

La scarsa diligenza sul lavoro, la trasgressione degli ordini impartiti dai superiori e la noncuranza degli avvertimenti dati dai colleghi di lavoro sono fattori che il più delle volte determinano questi «sbagli tecnici». Le condizioni personali del singolo sono determinanti per decidere se egli si sia tenuto entro i limiti della diligenza che è legittimo aspettarsi da lui. Età, intelligenza, formazione professionale, esperienze ed eventuali conoscenze speciali costituiscono per il giudice i criteri di valutazione del grado necessario di diligenza.

Il lato obiettivo del dovere di diligenza da parte dei **quadri dirigenti** dipende invece da altri fattori. Chi è addetto alla direzione dei lavori di costruzione deve **progettare, organizzare, coordinare; deve dare**

¹⁰ F. Bendel, Die fahrlässige Tötung und Körperverletzung beim Bauen (Omicidio e lesioni colposi nella costruzione), Rivista penale svizzera, 790 anno, 1969, opuscolo 1, pag. 30.

ordini chiari, e, infine, **controllarne** l'effettiva esecuzione. Con l'allestimento definitivo dell'organizzazione dei lavori occorre determinare la via di servizio gerarchica. Importante è la scelta di assistenti, capi operai e operai qualificati. Le persone inesperte possono eseguire lavori pericolosi solo se sono state istruite a fondo e se vengono sorvegliate di continuo.¹¹

Altra cosa da non dimenticare è di rendere sicuro il cantiere, provvedendo, per esempio, a illuminare gli sbarramenti, ad applicare i parapetti o a organizzare un picchetto di sicurezza.¹² In casi dubbi è bene che il capo impresa prenda contatto con i servizi antinfortunistici della Suva e della Società svizzera degli impresari costruttori. È appunto lui che deve provvedere a tenere informati tutti gli addetti ai lavori di costruzione – se è il caso anche per iscritto – riguardo alle necessarie disposizioni e agli eventuali ordini rilasciati dalla Suva. Spetta a ogni superiore accertare che i suoi ordini vengano osservati. Questo obbligo di controllo, benché indiscutibile, viene spesso trascurato a causa dell'urgenza di altri compiti. Eccezionali sono, però, i casi in cui il tribunale penale dimostra comprensione per una trascuratezza dell'obbligo di controllo. Sia citato l'esempio di quel datore di lavoro punito perché un suo operaio, occupato a caricare dei rottami

su un vagone, rimase elettrizzato dal contatto con la linea elettrica sotto la quale si trovava appunto il vagone. Il tribunale sostenne l'argomentazione secondo cui è compito del superiore, nel presente caso del datore di lavoro, provvedere alla sicurezza del suo operaio – vale a dire interrompere la corrente elettrica – anche se l'operaio avrebbe potuto egli stesso eseguire questa misura dettata dalle circostanze esistenti.¹³

Non ogni lavoro – basti pensare ai nuovi metodi di costruzione, al montaggio di moderni ponteggi o al brillamento di mine – può essere eseguito senza rischio. La possibilità di tollerare eccezionalmente una messa in pericolo viene ponderata attentamente dal giudice in ogni processo.

Fanno testo, oltre alle vigenti leggi locali sull'edilizia, le norme delle associazioni professionali e le regole tecniche riconosciute e codificate. Ed è nei limiti di queste norme e regole che si può parlare di un cosiddetto rischio tollerato.

¹¹ Sentenza del Tribunale penale di Basilea Città del 9.1.1962.

¹² Sentenza del Tribunale correzionale di Ginevra del 19.4.1958.

¹³ Giurisprudenza nelle cause penali 1972, n. 320; cfr. anche Giurisprudenza nelle cause penali 1973, n. 425, 1971, n. 12.

Sovente l'imputato fa valere la colpa concomitante della vittima o del ferito. Orbene, l'imputato viene condannato unicamente per la sua colpa personale. In effetti, l'errore del danneggiato non attenua quello dell'autore del danno. Diversi sono i casi in cui il Tribunale federale ha negato una compensazione o una neutralizzazione della colpa.¹⁴

Reati di messa in pericolo

Incendio

Art. 222 del CP

¹ Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l'integrità delle persone.

Al secondo piano di un edificio scolastico, un provetto operaio staccò con la fiamma ossidrica il tubo dell'acqua piovana posato a 7-10 cm da una trave di legno e arrivante fino al solaio. Non prese nessun provvedimento precauzionale, né si preoccupò di effettuare un qualsiasi controllo a lavoro ultimato. Durante la notte scoppiò un incendio che distrusse completamente l'edificio principale e l'adiacente chiesa parrocchiale. Mentre la scuola era vuota, nell'annessa abitazione dormivano gli impiegati: per fortuna, tutti riuscirono a mettersi tempestivamente in salvo.

Il citato operaio venne condannato per incendio colposo. A motivazione del verdetto di colpevolezza, il tribunale fece

¹⁴ RU 77 IV 181, 81 IV 122.

valere sostanzialmente il fatto che chiunque avrebbe dovuto riconoscere chiaramente il pericolo d'incendio, anche senza concrete prescrizioni d'esercizio e di sicurezza (schermatura della parte in legno durante il lavoro con la fiamma o l'irrigazione). Il tribunale riconobbe la «messaggio in pericolo della vita e dell'integrità delle persone», nonostante che l'edificio scolastico fosse vuoto nella notte dell'incendio e che gli impiegati, che dormivano nell'annessa abitazione, si fossero potuti mettere in salvo. L'imputato doveva, per principio, prevedere la possibilità di presenza di persone negli edifici durante la notte fatale.¹⁵

Questo esempio tratta un incendio di vaste proporzioni. In genere, un incendio non è tale quando l'autore del reato lo può domare di persona.¹⁶ Si rende passibile di pena anche chi, durante la pausa del lavoro, dimentica la sigaretta nelle vicinanze di materiale infiammabile e provoca un incendio dominabile solo con estrema difficoltà.

La legge contempla, oltre che l'incendio doloso con danno alla cosa altrui, anche quello con **pericolo per la incolumità pubblica**. Prendiamo l'esempio di qualcuno che appicchi per negligenza il fuoco alla propria abitazione; in questo caso egli non arreca danno a terzi. La sua azione sarà però passibile di pena, qualora egli

metta in pericolo altre persone, o per lo meno case abitate, e cagioni così un pericolo per la incolumità pubblica.

Esplosione

Art. 223 del CP

- Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

- La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Benché all'autore non siano noti casi di condanna per esplosione colposa, è senz'altro possibile che questa forma di reato venga a concretizzarsi sui posti di lavoro. Il reato commesso scientemente con sostanze il cui normale impiego

¹⁵ Giurisprudenza nelle cause penali 1966, n. 34.

¹⁶ Giurisprudenza nelle cause penali 1963, n. 177.

consiste nella produzione di energia (e non nella loro azione esplosiva) e dal quale deriva un pericolo per la vita o l'integrità delle persone o per la proprietà altrui, si distingue nettamente dalla messa in pericolo mediante esplosivi, trattata in appresso. Numerosi sono i posti di lavoro richiedenti l'uso di sostanze esplosive, come gas, benzina, petrolio e simili. Un'esplosione di queste sostanze è da attribuire a una disattenzione dell'impiegato, allorquando l'organizzazione e il controllo lasciano a desiderare. Responsabili dell'organizzazione e della sorveglianza del posto di lavoro sono gli impresari, i direttori dei lavori, gli assistenti, ognuno entro i propri limiti di competenza. Perciò è assolutamente possibile che non solo l'operaio, ma anche il superiore si renda responsabile di un tale reato. Il contatto giornaliero con sostanze esplosive può rendere, col tempo, l'individuo indifferente al pericolo. Questa è però una circostanza che ben difficilmente incontra la desiderata comprensione da parte del giudice.

Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi

Art. 225 CP

¹ Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

Sulla parete di una cava, a circa 70 m di altezza, si era già provveduto ad eseguire fori profondi 5 m e a lubrificarli più volte. Un mattino, verso le quattro e mezzo, un minatore iniziò a riempire i fori con dell'esplosivo (5 kg di polvere nera e cheddite a granuli). Alle 9 aveva terminato di caricare 8 colpi. Una volta introdotti 5 kg di polvere nera nel nono foro (senza il tubo di carica), il minatore prese il calcatoio di legno per costiparla e per controllare che fosse ben ripartita nella camera. Il calcatoio, dopo essere stato estratto di circa 1 m, si impigliò nel foro, probabilmente per la presenza di piccoli sassi. Il minatore girò dapprima il calcatoio e poi cercò di estrarlo con un forte strappo. Provocò così l'accensione della carica, accompagnata da una parziale esplosione. Il minatore riportò ustioni alle mani e alle braccia. Tre operai occupati ai

piedi della parete rimasero feriti dalla caduta di sassi.¹⁷

Il minatore non fece uso del tubo di carica prescritto per gli esplosivi in grani sciolti e mise così in pericolo i tre colleghi che lavoravano ai piedi della parete. In questo modo ha agito contro il proprio dovere e si è reso punibile. La norma relativa all'uso del tubo di carica è contenuta nell'Ordinanza sugli esplosivi (art. 70.5 dell'edizione del 1980, allora in vigore, e art. 96 dell'edizione dell'1.02.2001 attualmente in vigore).

La fattispecie dell'art. 225 CP è adempiuta anche se una sola vita umana è effettivamente esposta al pericolo degli esplosivi. Non è indispensabile che dal fatto derivi un pericolo per la incolumità pubblica.¹⁸ Un pericolo per la vita e l'integrità delle persone e l'altrui proprietà esiste, di regola, quando gli esplosivi vengono usati sul lavoro senza osservare con il massimo scrupolo le disposizioni dell'Ordinanza sugli esplosivi. L'analogia situazione si ha anche allorché vengano violate quelle misure precauzionali la cui adozione è imposta al colpevole dalla sua lunga esperienza professionale.

Esposti a pericolo sono non soltanto gli operai, ma anche le terze persone; per la loro protezione bisogna quindi sbarrare gli accessi che portano alle zone del bril-

lamento come prescritto dall'Ordinanza sugli esplosivi (art. 82 dell'edizione del 1980, art. 103 e 104 dell'edizione del 2001). Prima di prendere posizione, gli addetti alla sorveglianza devono sbarrare il terreno in tutte le direzioni, in modo da escludere che persone o animali possano entrare nella zona d'azione delle mine. Il capo minatore è tenuto, in primo luogo, ad accertarsi che questa prescrizione sia stata adempita: solo in seguito può dare i segnali d'avvertimento e l'ordine di accensione delle mine. Altro compito che gli spetta è il controllo del numero dei colpi sparati. Egli può dare ai sorveglianti il segnale d'uscire dai ripari solo dopo essersi accertato che tutti i colpi siano detonati. I segnali devono essere conosciuti da tutti: non è permesso usarli per altri scopi.

Ma non è tutto. I lavori di brillamento mine richiedono da parte del capo impresa anche l'osservanza di provvedimenti di sicurezza supplementari, a seconda delle condizioni locali. Non si può per esempio dire che tutte le necessarie misure di protezione siano state prese, se le mine

¹⁷ Max Stahel, *Unfallverhütung bei Sprengarbeiten* (*Prevenzione infortuni nei lavori di sbarco mine*), estratto dalla Rivista svizzera degli impresari costruttori e dei maestri carpentieri, «Il capomastro», pag. 50

¹⁸ Thormann Prot. II: Exp. K. III, pag. 345; F.R. Brander, *Die Sprengstoffdelikte im schweizerischen Strafrecht* (*I delitti per l'impiego di esplosivi nel diritto penale svizzero*), tesi, Zurigo 1950, pag. 138.

fatte esplodere vicino a un paese dovevano proiettare dei sassi in giardini di case abitate. Date le circostanze, ciò potrebbe determinare una situazione di pericolo per la vita e l'integrità delle persone e l'altruistici.¹⁹

Per **gas tossici** si intendono quelle sostanze che vengono assorbite dal corpo umano tramite le vie respiratorie o anche attraverso l'epidermide, con la conseguenza di alterare l'integrità fisica e psichica o di aggravare un preesistente stato morboso, e, in casi gravi, di provoca addirittura la morte. Il fatto che l'uso dei gas tossici è relativamente diffuso nell'industria e nell'artigianato, rende queste affezioni piuttosto frequenti: basti pensare all'uso di antiparassitari in locali chiusi come sili, vagoni ferroviari, ecc.

Per scongiurare queste fonti di pericolo occorre emanare delle leggi. Già nel

Durante la disinfezione di un grande deposito d'indumenti, ogni singolo vestito dovette essere spruzzato sistematicamente con paraclorbenzolo diluito in benzolo. Gli operai addetti erano equipaggiati con maschere: ciononostante accusarono ben presto sintomi di malessere. Uno di loro morì, un altro fu salvato in extremis. Dalle indagini risultò che i filtri delle maschere erano completamente inefficaci.²⁰

1934, il Cantone di Zurigo ha per esempio promulgato un'ordinanza sull'impiego di sostanze tossiche per l'eliminazione dei parassiti. È prescritto, fra l'altro, che chi desidera esercitare un'impresa di disinfezione deve possedere un'autorizzazione, ottenibile dopo aver superato un esame. In pratica, una messa in pericolo di terzi può esserci, allorché l'esercente o i suoi operai hanno tralasciato di assicurarsi che più nessuno si trovi nei locali prima della loro gassificazione.

La vita e l'integrità delle persone o la proprietà altrui possono essere messe in pericolo anche dal gas di città: a causa di una manutenzione difettosa delle condutture stesse, per citare un esempio.

L'ignoranza delle prescrizioni in materia, come quelle dell'Ordinanza sugli esplosivi, non giustifica il colpevole. Le sue condizioni personali (intelligenza, formazione e posizione professionale) sono comunque determinanti per giudicare la sua colpa: da esse può appunto dipendere se il tribunale riconosce nel colpevole una negligenza cosciente o no.

¹⁹ Sentenza del Tribunale distrettuale di Baden del 15.5.1944, confermata dalla sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Argovia del 18.8.1944.

²⁰ Roman Brander, Die Sprengstoffdelikte im schweizerischen Strafrecht (I delitti per l'impiego di esplosivi nel diritto penale svizzero), tesi, Zurigo 1950, pag. 153.

Inondazione – Franamento

Art. 227 CP

1. Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scienemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecunaria.

2. La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

Una casa doveva essere costruita su un pendio già di per sé esposto al pericolo di franamento. Senza prima richiedere, da parte competente, le dovute informazioni sulle condizioni geologiche del terreno, l'architetto dette l'incarico di scavare le fondamenta. Fece anche continuare i lavori di scavo nonostante il committente e gli esperti avessero sconsigliato di allargare le fondamenta senza prima posare le necessarie armature. Non ordinò nessuna misura di sicurezza. A monte del pendio subentrò in seguito il franamento del terreno. Due case nelle vicinanze riportarono delle crepe; una di esse minacciava persi-

no di crollare e, pertanto, dovette essere evacuata. Risultarono inoltre danneggiate la vicina strada e un'importante condotta d'acqua del comune che rimase interrotta per settimane.²¹

Con questo comportamento l'architetto ha commesso il reato contemplato dall'art. 227 del Codice penale. Egli ha agito per negligenza cosciente. In base alla sua formazione doveva essere consci dei pericoli cui andava incontro. Per di più, era stato avvertito del grave pericolo di franamento presente nella zona degli scavi. Se aveva dei dubbi, avrebbe dovuto rivolgersi a persone specializzate.

Si rende colpevole, per esempio, anche un operaio che apre una chiusa senza riflettere e, facendo ciò, può cagionare, a valle, un'inondazione e mettere in pericolo vite umane o l'altrui proprietà. Si è qui di fronte a un reato di messa in pericolo: perciò la punizione non dipende, nel presente caso, dal fatto che qualcuno sia rimasto effettivamente ferito. Il colpevole deve essere punito per aver scatenato una forza naturale, fatto contemplato dall'art. 227 del Codice penale. È

²¹ René Rohr, Die Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde (La messa in pericolo per violazione delle regole dell'arte edilizia), tesi, Zurigo 1960, pag. 4.

sufficiente, per condannarlo, che egli sapesse o dovesse sapere che dalla sua azione derivava un pericolo per la vita e l'integrità delle persone o per l'altrui proprietà.

Danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione

Art. 228 del CP

1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta impianti elettrici, opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe e mette con ciòscientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

2 La pena è della detenzione o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

Questa disposizione non dovrebbe assumere una grande importanza. All'autore non è nota nessuna sentenza concreta relativa a un reato del genere che possa essere esplicativa dal punto di vista del

diritto penale sul lavoro. È tuttavia possibile immaginare il caso pratico di chi incorra in un tale reato colposo nello svolgere il proprio lavoro. Durante la costruzione di una strada potrebbe, per esempio, capitare di danneggiare una diga, e di mettere così in pericolo la vita e l'integrità delle persone e l'altrui proprietà. In questo caso, l'azione passibile di pena sarebbe la distruzione o il danneggiamento della citata opera eretta dall'uomo, da cui sarebbe così derivato un pericolo per le forze scatenate dalla natura.

Violazione delle regole dell'arte edilizia

Art. 229 del CP

1 Chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell'arte e mette con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

2 Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell'arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

1. In uno stabile di nuova costruzione a diversi piani con attico il montaggio delle facciate era quasi terminato. Per eseguire ancora un lavoro sul piano superiore del ponteggio, il responsabile di una ditta di montaggio cercò il direttore locale dei lavori dell'impresa generale al fine di modificare questo piano del ponteggio, ossia di rimuovere le sue assi interne. Dopo aver consultato il capocantiere dell'impresa, l'incarico venne dato direttamente sul cantiere al capomuratore. Questo, secondo gli ordini ricevuti, mise la tavola interna del ponteggio su quella esterna. Con ciò la larghezza del ponte venne ridotta, compromettendo la funzione della tavola fermapiedi.

Durante l'esecuzione del lavoro sul ponte così modificato un montatore cadde nel vuoto da un'altezza di 14 m riportando gravi ferite. Dall'inchiesta dell'infortunio sul posto di caduta sono state riscontrate le seguenti mancanze:

- assenza di tavole fermapiedi al piano (ponte) superiore del ponteggio;
- larghezza del ponteggio di soli 30 cm (le norme corrispondenti sono contenute nell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali: artt. 3,5,27,28.3 dell'edizione del 1967, allora in vigore, e artt. 15,16,44 dell'edizione di giugno 2005 attualmente in vigore).

La procura pubblica comprovò la fattispecie come una messa in pericolo intenzionale dovuta alla violazione delle regole dell'arte edilizia, secondo l'art. 229 cpv. 1 CP.

Punì il direttore dei lavori dell'impresa generale e il capocantiere con 5 giorni di detenzione sospesi condizionalmente e fr. 400.– di multa. Il direttore della ditta di montaggio venne punito con 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente e con fr. 300.– di multa.

Contro questo decreto venne inoltrato ricorso da parte dei primi due giudicati. In seconda istanza il direttore dei lavori dell'impresa generale e il capocantiere dell'impresa vennero riconosciuti colpevoli della messa in pericolo per negligenza dovuta alla violazione delle regole dell'arte edilizia, secondo l'art. 229, cpv. 2 CP.

Ognuno venne condannato ad una multa di fr. 300.–. Una pena detentiva non è stata pronunciata siccome il pretore ammise solo una partecipazione per negligenza.

2. Un impresario fece scavare dai suoi operai una fossa per canalizzazioni profonda 2,4 m e larga 60 cm. Pur essendo al corrente delle prescrizioni relative alle sbadacchiature e nonostante avrebbe dovuto rendersi conto che il terreno non era sufficientemente compatto, egli corse ugualmente il rischio di far lavorare gli operai nello scavo non sbadacciato. La

parete dello scavo cedette, in seguito, su una lunghezza di 5 m e seppelli uno degli operai.

Dall'inchiesta risultò che lo scavo non era stato sbadacchiato, perché si voleva risparmiare del personale. Tuttavia il tribunale considerò a favore dell'impresario il fatto che non era lui che traeva vantaggio da questo risparmio, bensì gli operai lavoranti a cottimo. L'impresario venne comunque condannato con la condizionale ad una pena privativa della libertà, a causa della violazione delle regole dell'arte edilizia.²²

Rispetto a una volta, i lavori di costruzione vengono eseguiti oggi in modo sempre più rapido e razionalizzato. Maggiori sono diventati anche i pericoli esistenti sui cantieri. Gli esempi testé menzionati stanno a dimostrare che i direttori dei lavori e gli addetti all'esecuzione dell'opera sono passibili delle pene previste dall'art. 229 del Codice penale svizzero. Che cosa intende il legislatore per regole dell'arte edilizia? Chi è, in un'impresa di costruzione, responsabile della violazione delle prescrizioni della sicurezza? Il testo di legge solleva dei problemi che le persone occupate nell'edilizia devono conoscere se vogliono sapere qual è il limite di diligenza che devono osservare sul lavoro nei cantieri per potersi sottrarre alle sanzioni penali (art. 229 del CP).

L'autore del reato

Per principio, autore dei reati dell'art. 229 del CP può essere chiunque si occupi di lavori edili. In base alla legge, per lavori edili si intendono la costruzione o la demolizione di opere edili, i lavori del genio civile, le installazioni, le riparazioni, i lavori ausiliari, come la posa di ponteggi, di passerelle su tetti, di casserature per opere in calcestruzzo, di sbadacchi o sbaramenti.²³ In linea di massima, l'art. 229 del CP si estende anche al profano che fa costruire una casa da lui progettata o si assume personalmente la direzione dei lavori. Fino a che sarà permesso a tutti di esercitare ogni funzione nel campo dell'edilizia senza un certificato di capacità, l'art. 229 del Codice penale continuerà a valere per chiunque diriga o esegua lavori di costruzione.

Nel presente caso, a noi, però, interessa soltanto il possibile colpevole che, nell'industria edilizia, è addetto alla costruzione o alla demolizione di un'opera. Colpevole non è perciò chiunque, ma solo un gruppo limitato di persone. Può capitare che lo sia anche il committente, allorquando dia delle istruzioni che creano pericolo.

²² Sentenza della Commissione del Tribunale penale di Basilea Campagna del 10.8.1955, citata da René Rohr, e altrove, pag. 4

²³ Felix Bendel, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei der Verletzung der Regeln der Baukunde (La messa in pericolo per violazione delle regole dell'arte edilizia), 1960, pag. 9.

Sovente entra in causa una pluralità di persone.²⁴ Per fissare la pena il giudice deve stabilire la responsabilità. Gli indizi relativi gli vengono forniti sia dalle forme organizzative partecipanti all'opera in costruzione, sia dai prestatori, cioè da quelle persone o quei gruppi di persone che hanno la responsabilità dell'adempimento a regola d'arte di una o più prestazioni (capitolati).²⁵

In linea di massima, è direttore dei lavori colui che con ordini vincolanti ha la competenza di soprintendere alla realizzazione dell'opera e che esercita effettivamente questa sua mansione.²⁶

La direzione generale esercita la direzione suprema e generale della costruzione durante la realizzazione. È suo compito, fra l'altro, controllare periodicamente i lavori sul posto, valutare gli eventuali cambiamenti sostanziali nell'esecuzione dell'opera, compreso il loro accomodamento con gli impresari, e sorvegliare l'assunzione provvisoria dei lavori da parte della direzione locale. Quest'ultima è tenuta a dare informazioni alla direzione generale.²⁷

La direzione locale sorveglia sul cantiere i lavori delle imprese e regola le loro relazioni reciproche. Uno dei suoi compiti è, per esempio, il controllo continuo delle costruzioni in corso e dei materiali. Di

regola, la direzione locale viene esercitata da ingegneri e tecnici: deve essere in grado di controllare che l'opera venga costruita in modo corretto.²⁸

L'impresario (costruttore) è designato dal committente o dalla direzione generale. È tenuto a eseguire tutti i lavori assegnati attenendosi alle disposizioni legali, sulla base del contratto d'opera, e alle istruzioni della direzione dei lavori. La sorveglianza esercitata dalla direzione dei lavori non lo esime, in nessun modo, dalla sua responsabilità di eseguire i lavori conformemente alle prescrizioni in materia.

D'intesa con gli organi di polizia e la direzione dei lavori, l'impresario deve in primo luogo prendere, fino alla consegna dell'opera, tutte le misure prescritte da leggi e regolamenti o dettate altrimenti

²⁴ H.J. Reber, *Rechtshandbuch für Bauunternehmer, Bauherr und Architekt* (Manuale di diritto ad uso degli imprenditori, dei committenti e degli architetti), Dietikon-Zürich, 1968, pag. 138.

²⁵ Segretariato generale della SIA, *Die Beziehung zwischen Bauherr, Architekt, Ingenieur, Unternehmer, Lieferant* (I rapporti fra committenti, architetti, ingegneri, imprenditori, fornitori), Zurigo, 1972.

²⁶ Felix Bendel, *Die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei der Verletzung der Regeln der Baukunde* (La responsabilità penale in caso di violazione delle regole dell'arte edilizia), 1960, pag. 39.

²⁷ Norme SIA 103, *Regolamenti per lavori e onorari degli ingegneri civili*.

²⁸ Bendel, pag. 46.

dall'esperienza, atte a proteggere le persone da infortuni, ad assicurare la circolazione e a preservare l'opera e la proprietà altrui.²⁹ L'impresario deve controllare che le sue istruzioni vengano effettivamente osservate.³⁰

L'assistente (capo operaio) è l'ultimo organo di comando nella scala gerarchica dell'impresa di costruzione. A lui devono essere note le regole riconosciute dell'arte edilizia attinenti al suo campo d'attività. Importanti regole, come quelle concernenti il montaggio di ponteggi, la posa di sbadacchiature per scavi, l'esecuzione delle misure antinfortunistiche nelle costruzioni edili e del genio civile, fanno parte del bagaglio di conoscenze professionali che è lecito esigere da ogni specialista dell'edilizia.³¹

I macchinisti (gruisti, montatori di gru, manovratori di macchine per lo sterro) sono responsabili dell'impiego delle macchine date loro in dotazione. È comunque bene che gli impresari si accertino delle loro conoscenze professionali. I principianti devono ricevere una sufficiente istruzione: partecipando, per esempio, a un corso d'addestramento presso la Società svizzera degli impresari costruttori a Sursee.

Abbiamo così passato in rassegna la scala gerarchica dei quadri responsabili

della realizzazione di un'opera di costruzione. Non di rado capita di sentire che il tale o il tal altro **ispettore della polizia edile** ha visitato il cantiere, senza aver constatato ciò che più tardi causò un infortunio. L'incaricato della polizia edile non ha, di per sé, nulla a che fare con la direzione o l'esecuzione dell'opera di costruzione (cfr. art. 229 CP). Di conseguenza, egli non può essere passibile di punizione per violazione delle regole dell'arte edilizia. I controlli della polizia non sottraggono il privato dalla sua responsabilità. Il controllo statale assume il carattere di controllo supplementare.³²

L'esecuzione di una costruzione o di una demolizione spetta agli artigiani e agli operai: sono loro che rispondono di un lavoro eseguito a regola d'arte. Ed è appunto nell'ambito di queste loro incombenze che possono essere ritenuti responsabili a rigore di legge (art. 229 CP).

Le regole riconosciute dell'arte edilizia

Come tali si intendono quei principi della costruzione che gli specialisti del ramo

²⁹ Norme SIA 118 (1962), Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione.

³⁰ U. OG Zurigo 29.11.1955, art. 82 LAINF.

³¹ U. OG Berna 12.6.1952.

³² O.K. Kaufmann, Die rechtliche Verantwortlichkeit für die technische Sicherheit (La responsabilità legale nel campo della sicurezza tecnica), Archivio svizzero, anno 240, n.5/1958.

hanno assunto nella pratica come teoricamente esatti. Una regola dell'arte edilizia, per essere teoricamente esatta, deve essere insegnata nelle diverse scuole tecniche specializzate dopo aver subito una lunga prova pratica. Determinante è perciò l'opinione condivisa di coloro che praticano l'arte edilizia sulla base di una formazione professionale.³³

Le regole riconosciute dell'arte edilizia sono contenute anzitutto nelle **leggi cantonali dell'edilizia e nelle prescrizioni della polizia edile dei comuni e della Confederazione**. Talvolta esiste una qualche incertezza giuridica per il fatto che singole prescrizioni edili cantonali e comunali differiscono fra di loro. Può capitare, per esempio, che un atto o una omissione da parte di un dirigente dei lavori vengano ritenuti illeciti secondo l'ordinamento giuridico di un comune, mentre secondo quello di un altro comune lo stesso comportamento è conforme alla legge.

L'esistenza di **regole dell'arte edilizia non codificate** permette di rimediare, anche se solo in parte, a questo inconveniente. Oltre alle regole edili insegnate nelle scuole professionali, gli esistenti commentari del diritto penale designano parimenti come regole riconosciute dell'arte edilizia anche i **risultati delle analisi del Laboratorio federale di**

prova dei materiali e di ricerca nel campo dell'industria, dell'edilizia e delle arti e mestieri (EMPA) e del Politecnico federale di Zurigo (ETH).

Alla medesima stregua sono considerate inoltre le norme **pubblicate ed elaborate su piano nazionale dalle associazioni professionali**: per esempio le norme SIA, o le prescrizioni degli impianti elettrici interni dell'Associazione svizzera degli elettrotecnicisti. Regole del genere sono contenute anche nelle istruzioni dell'Associazione delle compagnie cantonali di assicurazione contro gli incendi e in quelle dell'Associazione svizzera dei professionisti della strada. Queste norme, pur non essendo vincolanti per i giudici penali, servono loro quali direttive.

Infine, fra le regole dell'arte edilizia che la direzione dei lavori è tenuta a osservare, figurano, in pratica, gli ordini rilasciati sia dagli **organi cantonali e comunali della polizia edile, sia dalla Divisione sicurezza sul lavoro della Suva**.³⁴ Se questi ordini vengono trasgrediti e in seguito accade un infortunio, si pone la domanda di una eventuale violazione

³³ Felix Bendel, Die fahrlässige Tötung und Körperverletzung beim Bauen (L'omicidio e la lesione corporale per negligenza nella costruzione), Rivista penale svizzera, anno 79°, 1963, pag.40.

³⁴ Felix Bendel, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei der Verletzung der Regeln der Baukunde (La responsabilità penale in caso di violazione delle regole dell'arte edilizia), pag. 64.

intenzionale delle regole riconosciute dell'arte edilizia.

Messa in pericolo per violazione delle regole dell'arte edilizia

È possibile di pena colui che trascura queste regole dell'arte edilizia e crea, di conseguenza, un pericolo presente e concreto per la vita e l'integrità delle persone.³⁵ Il Tribunale supremo di Zurigo, solo per fare un esempio, ha considerato quale concreta messa in pericolo il fatto che un sasso si staccò dal muro di un'opera in demolizione e cadde sulla strada proprio davanti a una motocicletta che transitava in quell'istante.³⁶ Da questo esempio risulta ovvio che la messa in pericolo deve essere illecita per poter giustificare una punizione in virtù dell'art. 229 CP. Un comportamento pericoloso è illecito allorché un bene giuridico (nel nostro caso la vita e l'integrità delle persone) viene messo in pericolo in modo inammissibile o il pericolo non è stato evitato. In condizioni normali è quindi senz'altro ammesso inviare un operaio su un ponteggio o su un tetto, benché i lavori da svolgere in questi luoghi esposti costituiscano sempre un pericolo. Si comporta invece illecitamente colui che ordina ad un operaio di salire su un ponteggio non in ordine o di recarsi senza la protezione necessaria su un tetto inclinato e sdruciolato.³⁷ Questi esempi stanno a dimostrare che nel settore edile

esiste un limitato rischio tollerato: per fissarne i limiti si hanno a disposizione le regole riconosciute dell'arte edilizia.³⁸

In uno stabile bisognava installare un bacino di raccolta. Il capolattoniere dimenticò di ordinare al suo operaio, specializzato e coscienzioso, di assicurarsi con fune sul tetto inclinato. L'operaio perse l'equilibrio in seguito a un movimento maldestro e cadde nel vuoto da un'altezza di 9 m.

Dalla procedura d'assunzione delle prove risultò che l'omissione di questa misura di sicurezza contravveniva alle prescrizioni dell'art. 328 del Codice delle obbligazioni e dell'art. 82 LAINF; a determinate istruzioni della Suva; al § 136 della legge zurighese sull'edilizia e il genio civile. Gli organi d'inchiesta accertarono, d'altra parte, che i capi-lattonieri della sponda destra del lago di Zurigo ritenevano una tale misura di sicurezza come inutile e non usuale. Ciononostante il Tribunale d'appello di Zurigo fu dell'opinione che il capo-lattoniere era

³⁵ Qui l'altrui proprietà non è protetta.

³⁶ Sentenza del Tribunale supremo zurighese del 24.1.1956, pag. 6.

³⁷ Confrontare O. Germann, *Das Verbrechen (il delitto)*, pag. 24/25.

³⁸ Leggi sulla costruzione; ordinanze federali concernenti la prevenzione infortuni, emanate in base all'art. 82 della LAINF; prescrizioni comunali della polizia edile; dottrine dominanti delle scuole tecniche del ramo; risultati delle inchieste dell'EMPA e dell'ETH; direttive generali e speciali della Suva e degli organi della polizia edile.

legalmente tenuto, viste le circostanze, a salvaguardare l'incolumità del suo operaio assicurandolo con l'apposita fune. Questa omissione e la connessa messa in pericolo, rispettivamente la morte dell'operaio, erano perciò illecite: si erano infatti superati i limiti del rischio tollerato.³⁹

Il Tribunale distrettuale di Zurigo ritenne che il comportamento descritto in seguito rientrava nei limiti del rischio tollerato.

Un impresario rinunciò alla posa di un ponteggio di protezione solo dopo aver eseguito diversi controlli per assicurarsi della solidità del vecchio soffitto a volta, che doveva essere demolito. Contrariamente alle sue previsioni, il soffitto crollò e mise in pericolo l'assistente e gli operai ivi occupati. La causa del cedimento era dovuta a un errore di costruzione invisibile, commesso secoli fa al momento della realizzazione dell'opera. Il Tribunale ammise l'esistenza di una causalità rientrante nei limiti della legalità.

Il nesso causale

Affinché un responsabile venga punito, occorre l'esistenza di un rapporto di causalità tra il suo comportamento e il pericolo da lui provocato. La sua azione od omissione non deve però essere soltanto una condizione necessaria per creare lo

stato di pericolo (nesso causale naturale), ma deve inoltre essere atta, secondo il normale decorso delle cose, a provocare la messa in pericolo (nesso di causalità adeguato). Se un operaio, offeso dal datore di lavoro, lascia sui due piedi il posto di lavoro, sale nella sua auto ed è poi vittima di un incidente stradale, si può dire che il datore di lavoro è stato causa dell'incidente; ma il nesso di causalità tra il comportamento del datore di lavoro e l'evento realizzatosi (incidente) non è adeguato. L'esempio seguente rende chiara la differenza tra il nesso causale naturale e quello adeguato (giuridicamente rilevante).

Un capo-muratore, nell'erigere un ponteggio per l'intonacatura del frontone di una casa, dimenticò di montare un secondo ponte e un parapetto. Inoltre, il ponteggio era sprovvisto di mensole in ferro e aveva diverse cambre applicate in modo sbagliato. Un capo-imbianchino utilizzò il ponteggio per pitturare le persiane. Improvvisamente egli cadde dal ponteggio sulla cinta in ferro del giardino: morì in seguito alle gravi ferite riportate.

Il Tribunale non ammise il nesso causale adeguato fra le defezioni tecniche del ponteggio e la morte del capo-imbianchino

³⁹ Sentenza del Tribunale d'appello di Zurigo del 29.11.1955, pag. 7-12.

poiché non poté chiarire il modo in cui cadde la vittima; di conseguenza assolse il capo-muratore («in dubbio, a favore dell'imputato») dall'accusa di omicidio colposo. D'altra parte, i giudici ammisero il nesso causale giuridicamente rilevante fra i difetti del ponteggio e la messa in pericolo del capo-imbianchino: infatti le defezioni tecniche accertate avevano pregiudicato considerevolmente la sicurezza del capo-imbianchino già prima delle sua caduta. Il Tribunale cantonale considerò il nesso causale come adeguato e condannò quindi il capo-muratore in virtù dell'art. 229 cpv. 2 CP.⁴⁰

La colpa dei responsabili

Si sa dall'esperienza che la violazione delle regole dell'arte edilizia avviene solo in rarissimi casi in modo intenzionale. Qualora però un superiore trascuri coscientemente una singola istruzione speciale della polizia edile o della Suva, il giudice istruttore deve accettare se lo ha fatto intenzionalmente. Agisce con intenzione chi prevede le conseguenze delle sue azioni, o, almeno, se ne assume l'eventuale rischio, e agisce lo stesso. In questo caso, il colpevole deve aspettarsi una punizione severa. Il Tribunale cantonale dei Grigioni dovette occuparsi nel 1965 di un caso del genere:

L'ispettore della Suva e il sovrintendente edile della città avevano a suo tempo informato il colpevole sul fatto che, conformemente alle prescrizioni, gli operai devono essere protetti mediante la cintura di sicurezza con fune di trattenuta da ancorare in un punto solido quando devono eseguire lavori di demolizione in luoghi esposti. Ciononostante l'imputato lasciò lavorare gli operai sul cornicione relativamente stretto e irregolare del muro alto 9 m. Uno di loro cadde e si ferì gravemente. Il Tribunale cantonale dei Grigioni condannò il direttore responsabile dei lavori di demolizione per lesioni colpose e messa in pericolo intenzionale in seguito alla violazione delle regole dell'arte edilizia.⁴¹

Di regola sono però le sole violazioni **per negligenza** delle regole dell'arte edilizia ad occupare i tribunali. Una tale violazione esiste già quando il pericolo era prevedibile ed evitabile se si fossero usate le dovute precauzioni. Dalla prassi giudiziaria si può desumere che l'imprevidenza colpevole è quasi sempre data quando la sorveglianza e il controllo sono insufficienti o quando delle difficoltà impreviste non vengono comunicate ai superiori. Il superiore di ogni grado è tenuto al controllo costante. Questo dovere di

⁴⁰ Sentenza del Tribunale cantonale di Sciaffusa del 18.12.1946 nella causa O., pag. 2-4.

⁴¹ Giurisprudenza nelle cause penali 1967, n. 151.

sorveglianza deve essere esercitato dalla direzione generale sulla direzione locale e sull'impresario; dall'impresario sull'assistente e da quest'ultimo sui suoi operai. In che cosa consiste questo obbligo di controllo? Secondo la sentenza della corte di cassazione del Tribunale federale, del 9 maggio 1958, questo obbligo comprende la sorveglianza da esercitarsi sul posto, dato che bisogna sempre prevedere uno sbaglio da parte dei subalterni. L'assistente deve trovarsi sul cantiere; la stessa cosa vale anche per il direttore locale dei lavori ogniqualvolta occorra eseguire lavori difficili.⁴² Se l'uno o l'altro non possono adempiere a questo loro dovere, devono provvedere a farsi sostituire da supplenti esperti e adeguatamente istruiti. La direzione generale dei lavori e l'impresario non sono tenuti a essere costantemente presenti sul cantiere; devono però eseguire controlli minuziosi e in numero sufficiente. La misura del loro obbligo di controllo dipende dalla pericolosità del lavoro da eseguire. Agisce per negligenza anche colui che, pur ignorando l'arte edile, si assume la direzione o l'esecuzione di un'opera di costruzione. L'ignoranza delle regole dell'arte edilizia non vale quale motivazione di non colpevolezza.⁴³

Il problema essenziale che si ha a ogni violazione per negligenza delle regole dell'arte edilizia è quello di sapere se

l'azione o l'omissione per imprevidenza colpevole può essere rimproverata all'imputato. Questo problema dovrà essere risolto in modo affermativo se affermative saranno le risposte alle seguenti domande:

- Il colpevole avrebbe potuto prevedere il pericolo?
- Poteva sapere il modo di prevenire il pericolo?
- Avrebbe dovuto considerare come suo dovere l'osservare le regole dell'arte edilizia e richiedere le necessarie misure di sicurezza?
- Si poteva pretendere da lui l'osservanza delle regole dell'arte edilizia e l'attuazione delle misure di sicurezza?⁴⁴

Rimozione od omissione di apparecchi protettivi

Art. 230 CP

1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altrimenti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un'altra azienda, ovvero gli

⁴² Sentenza della Corte di cassazione del Tribunale federale del 1.12.1950, nella causa S., pag. 4–6.

⁴³ O. Germann, Das Verbrechen (il delitto), n. 5 sull'art. 18, pag. 181.

⁴⁴ Sentenza del Tribunale d'appello di Zurigo, del 29.11.1955, pag. 13–16, citata da Bendel, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei der Verletzung der Regeln der Baukunde (La responsabilità penale in caso di violazione delle regole dell'arte edilizia), pag. 101.

infortuni che possono esser cagionati da macchine,

chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi,

e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecunaria.

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecunaria se il colpevole ha agito per negligenza.

In un caso giudicato dal Tribunale penale di Basilea Campagna, un silo per cemento era scoppiato su un cantiere, in seguito alla sovrappressione creatasi durante il riempimento pneumatico del cemento. Il coperchio del silo, scaraventato in aria dall'esplosione, cadde al di là della vicina strada principale, dapprima sul tetto e poi sul balcone del secondo piano di una casa.

Non si lamentarono feriti. La sovrappressione nel silo era da attribuire a un intoppo nella condotta di sfogo e d'aerazione. Per filtrare meglio l'aria di scarico, il macchinista aveva avvolto in un sacco di juta l'estremità

del tubo di sfogo che sboccava in un recipiente d'acqua per purificare l'aria uscente. Con il tempo, il tessuto del sacco divenne sempre meno permeabile. L'assistente, che era stato avvertito da terzi del fatto, aveva informato il macchinista, senza però preoccuparsi di controllare se la «cosa fosse stata messa in ordine». Il macchinista non modificò minimamente l'improvvisato sistema di filtrazione, e così si verificò l'esplosione.

Tanto il macchinista quanto l'assistente vennero puniti in virtù dell'art. 230 CP. Al macchinista si rimproverò di non aver sostituito o rimosso il sacco; all'assistente fu addossata la colpa per aver omesso il controllo.⁴⁵

Il Tribunale federale giudicò nel 1956 un altro caso:

Si era provveduto a smontare una parte dei binari e i respingenti alle estremità di fine corsa di una gru ausiliare. Giacché nelle vicinanze si dovette montare un'altra gru, il montatore responsabile utilizzò le parti dei binari e i respingenti tolti dalla gru ausiliare. Il rimanente tratto dei binari di quest'ultima gru venne assicurato alla meno peggio con delle traverse di legno.

⁴⁵ Sentenza del Tribunale penale di Basilea Campagna, del 3.2.1969, nella causa B.

Durante una manovra con la gru ausiliare, questa urtò contro le traverse, le travolse e precipitò a terra. Fortunatamente nessuno rimase ferito: tuttavia, nella zona di pericolo della gru precipitata si trovavano degli operai.

Il montatore della gru venne punito in virtù dell'art. 230 CP. Il Tribunale federale considerò la caduta della gru come conseguenza naturale e anche giuridicamente rilevante di un errore commesso durante la demolizione parziale dei binari. Difatti si sarebbero dovuti riapplicare i respingenti prescritti dall'art. 14 dell'ordinanza della Città di Zurigo, del 1.10.1943. Il dispositivo di sicurezza costruito con mezzi di fortuna era perciò contrario alle prescrizioni.⁴⁶

Questi esempi dimostrano con quale severità i tribunali interpretano le disposizioni dell'art. 230 CP. La sanzione colpisce, in egual misura, sia i superiori, sia gli operai. Questa prescrizione contiene alcuni concetti sui quali chi è del mestiere deve essere ben in chiaro.

I dispositivi di protezione

L'articolo 230 del Codice penale vuole preservare i lavoratori e anche altre persone dal pericolo di infortuni professionali. Questa norma di legge parla, del tutto in generale, di «apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in

un'altra azienda, ovvero gli infortuni che possono essere cagionati da macchine», nonché di apparecchi omessi in violazione delle norme applicabili. Neanche la natura di questi dispositivi viene descritta in modo dettagliato. Le norme che obbligano il capo impresa o il proprietario della macchina ad applicare i dispositivi di protezione, sono contenute non nel Codice penale, bensì in altre leggi od ordinanze, rispettivamente in disposizioni formali rilasciate dalle competenti autorità amministrative. In virtù dell'art. 82 LAINF, il capo impresa è tenuto, in via generale, a prendere, per prevenire gli infortuni e le malattie professionali, tutti i provvedimenti dimostrati necessari dall'esperienza, tecnicamente realizzabili e adeguati alle circostanze. L'art. 83 LAINF autorizza il Consiglio federale ad obbligare i padroni delle imprese, nelle quali gli assicurati sono esposti a malattie professionali, a prendere provvedimenti preventivi. Il Consiglio federale ha fatto uso, emanando numerose ordinanze, della sua facoltà di allestire delle prescrizioni antinfortunistiche.⁴⁷

Secondo l'art. 84 LAINF, l'organo esecutivo è altresì autorizzato a impartire delle

⁴⁶ RU 81 IV 112. Oggi vale l'ordinanza concernente la sicurezza nell'uso delle gru (ordinanza sulle gru) (codice Suva 1420).

⁴⁷ Fra l'altro, ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) del 19.12.1983.

direttive singole nel campo della prevenzione infortuni. Una volta che queste direttive hanno preso forza di legge, la loro violazione è da considerare un'infrazione in virtù dell'art. 230 cifra 1 cpv. 2 del Codice penale. Ma anche senza queste direttive speciali, l'art. 82 LAINF e l'art. 6 della Legge sul lavoro obbligano il capo impresa a introdurre, di fronte a pericoli aziendali manifesti e considerevoli, i mezzi di protezione dimostrati necessari dall'esperienza, tecnicamente realizzabili e adeguati alle circostanze, e a mantenerli in efficienza. Non sono rari i casi in cui il giudice si basa sulle direttive rilasciate dagli organi esecutivi per statuire che il capo impresa avrebbe dovuto applicare o tenere in ordine un dispositivo di protezione che, pur non essendo espressamente prescritto dalla legge, era però stato dimostrato necessario dalle circostanze.

Campo d'applicazione nell'azienda

Il Codice penale limita il campo d'applicazione dell'art. 230 a un determinato comportamento illecito verificatosi in una **fabbrica**, in un'altra azienda o di fronte a una macchina.

Nell'art. 1 cpv. 2 della Legge federale sul lavoro nelle fabbriche, sostituita nel frattempo dalla Legge sul lavoro, ciò che si designava come fabbrica era descritto nel modo seguente:

«Uno stabilimento industriale può essere designato come fabbrica quando occupi più operai fuori delle loro abitazioni, sia nei locali dello stabilimento e nei cantieri che ne dipendono sia altrove in lavori connessi coll'esercizio industriale.»

Siccome nell'art. 230 il campo d'applicazione è stato esteso a «**un'altra azienda**», la distinzione fra fabbrica e azienda, per la quale non vale la definizione summenzionata, assume solo un'importanza secondaria. Può essere considerata quale impresa tenuta a prevenire gli infortuni ogni concentrazione organizzata di persone, di beni materiali e immateriali, avente come fine uno scopo tecnico.⁴⁸ L'art. 230 comprende dunque, oltre alle fabbriche, tutte le aziende la cui attività persegue scopi non industriali, ma di profitto. Affinché il campo d'applicazione di questa disposizione non rimanga limitato agli stabilimenti aziendali, il legislatore ha incluso, in modo del tutto generale, gli apparecchi atti a prevenire gli infortuni cagionati **«da macchine»**. A differenza dell'utensile, che serve ad aumentare e completare la potenza fisica di lavoro

⁴⁸ Richard Aman, Die Gefährdung durch Unbrauchbarmachung oder Nichtanbringen von Schutzvorrichtungen (La messa in pericolo derivante dal rendere inservibili o dal non applicare gli apparecchi di protezione), tesi, Zurigo 1945, pag. 23.

dell'uomo (per esempio una pala), la macchina è, per principio, in grado di eseguire lavori commercializzabili indipendentemente dall'opera manuale. Essa lo fa, però, nell'ambito di un ciclo di lavoro prestabilito. Con questo loro funzionamento «alla cieca», le macchine presentano dei pericoli che possono essere eliminati o per lo meno ridotti mediante dispositivi di protezione (per esempio, montando apparecchi salvamano sulle presse).

Il comportamento del colpevole: Rendere inutilizzabili o non applicare i dispositivi di protezione

Azione compiuta su dispositivi di protezione esistenti

Il colpevole può rendere inutilizzabile un dispositivo di protezione nei seguenti modi:

- **Messa fuori servizio:** prendiamo l'esempio di un operaio intento a sollevare un carico pesante mediante un argano portatile assicurato con un nottolino d'arresto. Durante l'operazione, una terza persona rimuove il nottolino dalla sua posizione di sicurezza. L'enorme pressione esercitata dalla manovella impedisce all'operaio, occupato all'argano, di avere libera una mano con la quale poter impedire la messa fuori servizio del nottolino o metterlo di nuovo nella sua posizione.

Se egli abbandonasse la manovella, questa, nel girare indietro, lo potrebbe ferire.

- **Rimozione:** ne è il caso tipico la rimozione di un parapetto davanti a un'apertura nel pavimento.

- **Danneggiamento:** si ha danneggiamento, ad esempio, qualora il padrone di una macelleria danneggi la serratura dell'uscita di emergenza, per evitare che i garzoni se ne servano per sottrarsi alla sua sorveglianza, e causi così il ferimento di un garzone che, aggredito da un animale da macello in fuga, non può mettersi al sicuro usando l'uscita di sicurezza danneggiata: il padrone della macelleria si rende in tal modo passibile di pena.

- **Distruzione:** ne è un esempio il caso di quell'operaio che per vendicarsi del suo licenziamento distrugge la schermatura di una trasmissione a cinghia, allentandone le viti di fissaggio e tagliando in parte la cinghia: in tal modo, all'avviamento del motore subentrerebbe la rottura delle cinghie, la quale proietterebbe lontano la schermatura allentata.⁴⁹

⁴⁹ Richard Aman, Die Gefährdung durch Unbrauchbarmachung oder Nichtanbringen von Sicherheitsvorrichtungen (La messa in pericolo derivante dal rendere inservibili o dal non applicare gli apparecchi di protezione), tesi, Zurigo 1945, pag. 42–43.

Omissione dei dispositivi di protezione prescritti

Si ha delitto d'omissione allorquando il colpevole non agisce, benché fosse legalmente tenuto a farlo. Anche nel diritto penale vale il principio giuridico generale, secondo il quale chi compie un'azione pericolosa o crea una situazione di pericolo deve provvedere alle necessarie misure di protezione. Inoltre, l'art. 328 del Codice delle obbligazioni, gli artt. 82 e 83 LAINF, nonché l'art. 6 della Legge sul lavoro obbligano il capo impresa a far montare i dispositivi di protezione laddove esiste un pericolo potenziale per la vita o l'integrità dei suoi operai. Questo obbligo è fissato dalle ordinanze federali e dalle direttive della Suva inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Qualora il capo impresa non si sia, per esempio, reso conto del grado di pericolosità di una sua nuova macchina, dovrà accettare che il giudice gli confermi, in caso di infortunio, il particolare obbligo della prevenzione infortuni spettante appunto al capo impresa.

L'illegalità penale del comportamento
Come si è già spiegato, l'art. 230 CP non costituisce, da solo, una legge penale completa. Soltanto le norme della legislazione extrapenale inerenti alla prevenzione degli infortuni conferiscono a questo articolo il suo reale valore. Comunque, un capo impresa che volontariamente, ossia

senza un tale obbligo legale, provvede a installare un dispositivo di protezione nella sua azienda o su una macchina, è tenuto a mantenere in efficienza il dispositivo stesso in virtù dell'art. 230 cifra 1 cpv. 1 CP. Commette perciò un illecito penale quel capo impresa che, per un falso concetto di risparmio, rinuncia a mettere in funzione la ventilazione artificiale dei locali durante le ore di lavoro, ben sapendo che i vapori di sostanze chimiche mescolati coll'aria povera di ossigeno sono, col tempo, nocivi agli operai.

Le persone tutelate

Protetti sono innanzitutto i lavoratori. Visto però che l'art. 230 CP parla in generale di «persone», anche la messa in pericolo di terzi, che per un motivo qualunque si trovano nell'impresa, cade sotto la sanzione penale di questa disposizione.

In una fabbrica, il magazziniere voleva lasciare asciugare il vano di un ascensore da lui spazzolato con acqua. A tale scopo aprì le porte dell'ascensore che chiudevano il vano dalla parte verso il piazzale della fabbrica. Con un cuneo di legno, introdotto nel dispositivo di contatto montato sull'intelaiatura della porta, chiuse il circuito elettrico del motore dell'ascensore, interrotto dalle porte in posizione aperta. Poi fece salire l'ascensore al primo piano, così da lasciare entrare il sole nel vano. Tornato a

lavorare al pianterreno, non tolse il cuneo di legno per non interrompere l'uso dell'ascensore. Quando più tardi salì al primo piano, dimenticò di togliere il cuneo. Poco prima di mezzogiorno il capo aziende s'accorse che il vano dell'ascensore era aperto; per prevenire degli infortuni, pensò bene di chiudere le porte accostando fra di loro le due ante apribili in alto e in basso, e vi mise davanti una scopa. Due bambini rispettivamente di 6 e 7 anni che all'occasione andavano a trovare la loro mamma in fabbrica e avevano già altre volte usato illecitamente l'ascensore, lo fecero anche il giorno dell'infortunio. Misero da una parte la scopa e si fecero trasportare più volte dall'ascensore, finché accadde la disgrazia. A uno dei due venne recisa la testa che aveva infilato nel vano per guardare l'altro che saliva o scendeva da solo nella cabina.

Il magazziniere fu condannato per omicidio colposo. Il Tribunale federale fece notare che la condanna simultanea per rimozione colposa dei dispositivi di protezione non è esclusa dalla condanna per omicidio colposo, dato che altre persone erano state esposte al pericolo creato dall'azione del magazziniere, pericolo che si è però realizzato solo parzialmente.⁵⁰

La colpa

Chi rimuove o non applica un dispositivo di sicurezza, di regola non lo fa per creare un pericolo. Di solito la sua volontà è motivata dal desiderio di aumentare la produttività o – nel caso di omissione – di risparmiare spese «inutili». Nel caso del colpevole **intenzionale**, la volontà colposa, pur avendo lo scopo di rimuovere o di omettere dei dispositivi di protezione, può però essere, a seconda delle circostanze, del tutto inesistente per quanto riguarda la messa in pericolo. Se si considera la quasi assoluta impossibilità di stimare a priori la responsabilità civile e l'irrazionalità degli inconvenienti sul lavoro, è difficile pensare che un capo si lascerebbe indurre a rimuovere un dispositivo di protezione o a non applicarlo illecitamente, esponendo così determinati operai a un potenziale e prevedibile pericolo. È più probabile che i guasti intenzionali vengano provocati da operai malcontenti o da terzi che escogitino dei sabotaggi. Il dolo esiste, però, già quando il colpevole **sa** della situazione pericolosa da lui creata, vale a dire quando è o doveva essere consapevole di mettere in pericolo, con il suo comportamento, la vita e l'integrità delle persone. E già per il fatto d'aver rimosso od omesso di applicare i dispositivi di protezione sapendo dei pericoli connessi, il colpe-

⁵⁰ RU 76 IV 76.

vole merita l'accusa di delitto intenzionale.⁵¹

Agisce per **negligenza cosciente** colui che, pur intravvedendo le conseguenze del suo comportamento, confida, per imprevidenza colpevole, nel fatto che queste conseguenze non si avvereranno. Si ha **negligenza incosciente** quando al colpevole non passa nemmeno per la mente l'idea che l'evento possa verificarsi, benché l'evento stesso sarebbe stato ravvisabile, se egli avesse osservato la dovuta prudenza. L'operaio che in una fabbrica chimica mette fuori esercizio il dispositivo d'aspirazione dei gas tossici agisce per negligenza cosciente se ritiene l'evento come possibile, ma nello stesso tempo spera però che non accada. Se egli invece non ha riflettuto sulle possibili conseguenze del suo comportamento per la salute degli altri colleghi di lavoro, la sua azione sarà commessa per negligenza incosciente, qualora egli avesse dovuto, in base alle circostanze esistenti e alle sue condizioni personali, prevedere l'evento. Il giudice, nel commisurare la pena, giudica di regola la negligenza cosciente in modo più severo di quella incosciente. L'istruzione, la professione e la posizione del colpevole nell'impresa sono, fra gli altri, i fattori determinanti per stabilire il suo grado di diligenza. È ai superiori che, per la loro posizione nei riguardi del personale, viene richiesta

una particolare prudenza. Ecco perché un capo operaio che lavora con una sega circolare sprovvista dei dispositivi di protezione ha una colpa più grave di un operaio che fa la stessa cosa.

Nell'intento di avviare la molatrice, un operaio aveva innestato la spina da 15 ampère, modificata a suo tempo dal capo officina, in una presa da 25 ampère. Per una svista, la spina innestata era stata però ruotata di 180°, così che la punta della messa a terra, limitata dal capo officina, era entrata in un alveolo dei conduttori polari. L'operaio che aveva toccato in seguito la macchina era rimasto fulminato dalla corrente elettrica.

Il Tribunale federale giudicò colpevole il capo officina: nella sua posizione egli doveva sapere che, per motivi di sicurezza, le spine elettriche sono da costruire in modo da poterle allacciare unicamente alle rispettive prese. Non occorreva che egli sapesse quale pericolo era insito nella modifica da lui eseguita alla spina e quali ne potevano essere le conseguenze.

Egli mancò al suo dovere in quanto doveva rendersi conto della possibilità di un infortunio in seguito alla modifica della spina. Il capo officina venne condannato per omicidio colposo. D'altra parte, il Tribunale federale precisò espressamente che il

⁵¹ RU 69 IV 80.

capo officina avrebbe dovuto essere perseguito e condannato anche per rimozione colposa di un dispositivo di protezione, in virtù dell'art. 230 del Codice penale.⁵²

Con questa esposizione sono stati riasunti i casi passibili di pena che si possono verificare sul posto di lavoro.

⁵² RU 76 IV 76.

Conclusioni

«Ma che cosa ho fatto?» si domanda l'uomo del mestiere che per la prima volta in vita sua è chiamato davanti al giudice penale per aver causato un infortunio in seguito all'inosservanza di una prescrizione antinfortunistica. Voleva solo lavorare bene, preoccupato di servire gli interessi dell'impresa. Era sua premura soddisfare il committente, desideroso di vedere ultimata la costruzione della sua casa. Non aveva la ben che minima intenzione di ferire qualcuno. Eppure trasgredì le norme del diritto penale.

Ora ci si può chiedere se questo rischio non pregiudichi l'energia e l'impegno dei collaboratori e, di conseguenza, la produttività stessa dell'impresa. Fino a un certo punto ciò corrisponde al vero. Però, le considerazioni di carattere economico non devono avere il sopravvento. Secondo il vigente ordinamento giuridico, la vita e l'integrità delle persone stanno al di sopra di qualsiasi interesse economico. Il Codice penale prevede pene molto severe per ogni azione od omissione che mette in pericolo o viola questi beni giuridici. Perciò la salvaguardia della vita e dell'integrità personale deve prevalere su tutti gli altri valori e interessi.

Gli infortuni, salvo pocche eccezioni, non accadano casualmente, ma vengono provocati. La conoscenza delle loro cause e delle possibili conseguenze, comprese quelle giuridiche, costituisce un valido contributo per la loro prevenzione.

Riassunto

Non sono rari i casi in cui delle persone del mestiere, senza precedenti penali, debbano, in seguito a un infortunio sul lavoro, rispondere davanti al giudice per un'applicazione negligente delle norme di prudenza e dei doveri di tutela della sicurezza. Vengono perciò menzionate le relative disposizioni del Codice penale svizzero, spiegandole sulla base di sentenze giudiziarie, allo scopo di rendere edotti i superiori e i subalterni delle conseguenze legali di tali mancanze, nonché di dar loro la possibilità di mantenersi al riparo da azioni penali e condanne. Dapprima vengono spiegati i principi fondamentali: la forma di colpa, il nesso causale, il reato commissivo e l'omissione, il ferimento e la messa in pericolo, la comisurazione della pena. Fa quindi seguito un'esposizione dettagliata delle singole fattispecie penali. L'omicidio colposo e le lesioni colpose sono delitti di lesione. Chi danneggia il corpo o la salute di una persona viene punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 125 CP). Fra i delitti di messa in pericolo figurano l'incendio (art. 222 CP) o l'esplosione (art. 223 CP) colposi, l'uso colposo di materie esplosive o gas velenosi (art. 225 CP), l'inonda-

zione e il franamento (art. 227 CP), il danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 228 CP), la violazione delle regole dell'arrete edilizia (art. 229 CP), nonché la rimozione o l'omissione di apparecchi protettivi (art. 230 CP).

Suva

Casella posale
6002 Lucerna
Tel. 041 419 58 51
www.suva.ch

Codice

SBA 120.i
Edizione: febbraio 2013